



Dott. Per. Ind. Mazzarri Michele

Via del Mare, 2 57030 Procchio MARCIANA (LI)
P.I. 00911500494 C.F. MZZ MHL 60D06 G912 U
Tel./Fax 0565 907509 Cell. 349 7552010
E-Mail : mmazzarri@elbalink.it
WWW.INIZIATIVEPREVENZIONE.COM

Competenze certificate da :



Procchio, 12.04.2021

CIRCOLARE

Il nuovo protocollo

AGGIORNAMENTO PROTOCOLLO ANTI CONTAGIO NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Martedì 6 aprile 2021, è stato sottoscritto da Confindustria e le altre Parti Sociali il “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/ Covid-19 negli ambienti di lavoro”.

Il documento aggiorna e rinnova le misure già contemplate nell’accordo del 24 aprile 2020 tenuto conto dei vari provvedimenti adottati in questi mesi dal Governo e dal Ministero della Salute.

I principali argomenti che vengono aggiornati rispetto al documento elaborato in funzione dell’accordo del 24 aprile 2020 sono i seguenti:

Riammissione al lavoro dopo infezione da SARS-CoV-2

Tutti i lavoratori risultati positivi, anche quelli oltre il ventunesimo giorno, saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario.

La riammissione al lavoro dopo infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà in osservanza della normativa di riferimento. Per il reintegro progressivo dei lavoratori già risultati positivi al tampone con ricovero ospedaliero, il MC effettuerà la visita medica prevista dall’articolo 41, comma 2, lett. e-ter del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni (visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l’idoneità alla mansione - anche per valutare profili specifici di rischio - indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.

Formazione

Non è più contemplato il mancato completamento della formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; si ricorda che il precedente protocollo prevedeva la sospensione della formazione in aula, anche quella obbligatoria.

Sono consentiti in presenza:

- la formazione in azienda esclusivamente per i lavoratori dell'azienda stessa;
- i corsi di formazione da effettuarsi in materia di protezione civile, **salute e sicurezza**
- i corsi di formazione individuali e quelli che necessitano di attività di laboratorio
- l'attività formativa in presenza, ove necessario, nell'ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio

E' comunque possibile, qualora l'organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in lavoro agile e da remoto.

Trasferte e viaggi

In merito alle trasferte nazionali ed internazionali, è opportuno che il datore di lavoro, in collaborazione con il MC e il RSPP, tenga conto del contesto associato alle diverse tipologie di trasferta previste, anche in riferimento all'andamento epidemiologico delle sedi di destinazione.

Sorveglianza sanitaria/Medico competente

Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l'adozione di strategie di testing/screening qualora ritenute utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori, anche tenuto conto dell'andamento epidemiologico nel territorio di riferimento e di quanto stabilito nella circolare del Ministero della salute dell'8 gennaio 2021.

Il medico competente collabora con l'Autorità sanitaria, in particolare per l'identificazione degli eventuali "contatti stretti" di un lavoratore riscontrato positivo al tampone COVID-19 al fine di permettere alle Autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. In merito ai "contatti stretti", così come definiti dalla circolare del Ministero della salute del 29 maggio 2020, è opportuno che la loro identificazione tenga conto delle misure di prevenzione e protezione individuate ed effettivamente attuate in azienda, ai fini del contenimento del rischio da SARS-CoV-2/COVID-19.

Aziende terze che operano nello stesso sito produttivo

In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o Vigilanza, etc.) che risultassero positivi al tampone COVID-19, **l'appaltatore dovrà informare immediatamente il committente, per il tramite del medico competente**, ed entrambi dovranno collaborare con l'autorità sanitaria fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali contatti stretti, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.

Cordialità.

Il RSPP
Dott. Per. Ind. Michele MAZZARRI